

“OBBLIGO ETICHETTURA NUTRIZIONALE DEGLI ALIMENTI PREIMBALLATI” Esenzione per le imprese artigiane

A partire dal **13 dicembre 2016** le imprese operanti nei settori alimentari hanno **l’obbligo di inserire la dichiarazione nutrizionale nell’etichetta alimentare dei prodotti preimballati** (Regolamento UE 1169/2011).

Con grande sollievo delle imprese artigiane, il 16/11/2016, i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno emanato una Circolare relativa all’**esenzione dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale**.

Le imprese artigiane e le PMI hanno **facoltà di astenersi dall’inserire la dichiarazione nutrizionale sulle confezioni**, se si verificano **contemporaneamente tre specifici requisiti**:

1. I loro prodotti sono “forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale” (reg. UE 1169/11, All. V, punto 19);
2. Vendono i loro prodotti nella provincia d’origine o in quelle limitrofe;
3. Hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuale inferiore a 2 milioni di euro.

Per **i prodotti non preimballati** (venduti senza un preimballaggio o imballati dietro richiesta del consumatore o preimballati presso il luogo di vendita per la vendita diretta) **non vi sarà l’obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale**.